

PRETURA TORINO

24 MAGGIO 1990

PRETORE:

ISAIA

PARTI:

MICROSOFT CORP.

(Avv. Tamburrini)

TURBO INTERNATIONAL S.R.L.

**Programmi per elaboratore •
 Contraffazione • Violazione del
 diritto d'autore • Sequestro •
 Inibitoria.**

I programmi per computer sono tutelati in base alla legge sul diritto d'autore attesa l'originalità che gli stessi presentano e la creatività richiesta per la loro elaborazione, e può pertanto essere disposto ex art. 161 l.d.a. il sequestro di copie contraffatte e concessa ex art. 700 cod. proc. civ. l'inibitoria della commercializzazione delle stesse.

Il Pretore

— letto il ricorso presentato dalla Microsoft Corporation nei confronti della Turbo International s.r.l. ed esaminata la documentazione allegata;

— ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 162, legge 22 aprile 1941, n. 633 e 701 cod. proc. civ.;

— condivisa — con la ormai prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 23 novembre 1986) e di merito (Pret. Pisa 11 aprile 1984, Pret. Genova 3 maggio 1985, nonché Pret. Roma 4 luglio 1988 e Pret. Monza 8 febbraio

1988, citate dalla stessa ricorrente) — la qualificazione dei programmi di *software* come opere dell'ingegno, attesa la originalità che gli stessi presentano e la creatività richiesta per la loro elaborazione, con conseguente possibilità di tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore;

— ritenuta idoneamente provata, pur in termini di *fumus boni juris*, la titolarità in capo alla società ricorrente del diritto d'autore sul programma per elaboratore denominato « MS-DOS » (doc. n. 3);

— esaminata, in particolare, la relazione (doc. n. 2) frutto dell'esame comparativo effettuato tra il programma MS-DOC della Microsoft Corporation e quello denominato « Falcon », commercializzato dalla Turbo International (fattura n. 72/90, doc. n. 1) — nonché tra la rispettiva manualistica — e ritenuto che, dalla pur sommaria cognizione ottenuta, emergano sufficienti motivi per affermare la probabile fondatezza dell'accusa di riproduzione del programma MS-DOS da parte della Turbo International s.r.l.;

— ritenuta, quindi, configurabile la fattispecie prevista dall'art. 156 l.d.a., con conseguente legittimità e fondatezza della richiesta di sequestro a mente del successivo art. 161 al fine di impedire il ripetersi della violazione già sommariamente accertata;

— ritenuta, inoltre, l'esistenza di pericolo nel ritardo (art. 162, comma 4 l.d.a.) laddove la previa instaurazione del contraddittorio potrebbe vanificare l'effettività del provvedimento di sequestro, attesa la possibilità di sottrazione dell'oggetto del provvedimento cautelare;

— ritenuta, altresì, la fondatezza della istanza di inibitoria in ordine alla commercializzazione del programma « Falcon » con l'utilizzo dell'acronimo MS-DOS, ai sensi degli artt. 700 cod. proc. civ. e 2598 n. 1 cod. civ., attesa la notevole potenzialità lesiva della condotta posta in essere dalla Turbo International e la sua idoneità a provocare, se protratta, un pregiudizio ben difficilmente quantificabile — se non irreversibile, in termini risarcitori — nell'ambito del particolare mercato;

— reputato, infine, opportuno, per la peculiarità della materia, prevedere l'as-

* Provvedimento « di maniera » in tema di tutela cautelare del *software*: la misura tipica del sequestro di cui alla legge sul diritto d'autore si combina con l'inibitoria concessa d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. Precedenti: Pret. Ravenna 21 luglio 1983, Pret. Torino 6 agosto 1987, Pret. Casoria 16 ottobre 1987, Pret. Monza 8 febbraio 1988, Pret. Roma 4 luglio 1988. Tutte su questa *Rivista*, rispettivamente 1987, p. 711; 1988, p. 152; 1988, p. 500; 1989, p. 199; 1988, p. 889, nonché in RISTUCCIA-ZENO ZENCOVICH, *Il software nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova, 1990 rispettivamente a p. 89, p. 149, p. 151, p. 163, p. 186.

sistenza di un esperto alla esecuzione del presente provvedimento, al fine di agevolare la individuazione del materiale da sequestrare e favorire l'esecuzione medesima.

P.Q.M. — Visto l'art. 161 legge 22 aprile 1941, n. 633,

autorizza il sequestro dei programmi Falcon DOS in confezione sigillata esistenti presso la sede legale ed operativa della Turbo International s.r.l. — corrente in Torino, via Monginevro 57/E e P.zza C. Felice 7 — nonché ovunque la società medesima abbia depositi di materiale *software*;

autorizza il sequestro dei programmi Falcon DOS registrati su floppy disk o su disco rigido, esistenti presso le predette sedi e dove la Turbo International svolge attività dimostrativa della funzionalità dei *computers* e dei programmi, nonché dove esista un laboratorio in cui la medesima svolge attività di assistenza *hardware* e *software*;

autorizza, inoltre, il sequestro dei manuali del programma Falcon reperiti nei sui locali indicati;

visto l'art. 162, comma 5 l.d.a.;

nomina perito per l'assistenza all'Ufficiale giudiziario procedente l'Ing. Franco Maddaleno, presso il Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Torino.

Visti gli artt. 689 e 700 cod. proc. civ.;

inibisce alla Turbo International s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la commercializzazione del programma Falcon mediante l'utilizzo dell'acronimo MS-DOS;

fissa udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento concesso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. alla data del 18 giugno 1990 alle ore 11 ed

asigna termine a parte ricorrente per la rituale notifica sino al 9 giugno 1990;

manda alla cancelleria di dare comunicazione al perito.